



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO




DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNALI 2023

ANNO XI

DEL DIPARTIMENTO JONICO



ISBN 9788894665161

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORE ANNALI

Paolo Stefanì

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Gabriele Dell'Atti, Fabio De Matteis

COMITATO SCIENTIFICO

Elio Borgonovi, Rosa Calderazzi, Silvana Filomena Cecinaro,  
Cristiano Cincotti, Laura Costantino, Ivan Demuro, Nicola  
Fortunato, Andrea Lovato, Benjamin Peñas Moyano, Mario Ricca,  
Carmela Ventrella

COMITATO EDITORIALE

Patrizia Montefusco (Coordinatrice), Cosimo Abene, Anna Bitetto,  
Lucianna Cananà, Giuseppe Liverano, Francesco Sporta Caputi

COMITATO DI REDAZIONE

Debora Cazzetta, Maria Di Maggio, Filomena Pisconti, Mario Santoro,  
Anna Tataranni, Pierluca Turnone

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099

7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNOXI  
**ANNALI 2023**  
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Barbara Mele

## I CLIENTI ATTIVI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO NAZIONALE\*

### ABSTRACT

Il quadro normativo europeo del mercato interno dell'energia è stato notevolmente mutato dal *Clean Energy Package* nell'intento non solo di promuovere l'uso di energia rinnovabile e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma anche di realizzare un mercato dell'energia decentralizzato e più competitivo. In questo scenario, un ruolo importante è assegnato al consumatore, il quale può partecipare al mercato in modo individuale, collettivo o organizzato nell'ambito delle comunità energetiche. Tra le figure di nuovo conio recate dalla IEMD vi è il cliente attivo, in relazione al quale appare utile esplorare il ventaglio delle attività consentite e verificare se sia qualificabile come autoconsumatore.

The European regulatory framework of the internal energy market has been significantly changed by the Clean Energy Package with the aim not only of promoting the use of renewable energy and guaranteeing security of energy supply, but also of creating an energy market decentralized and more competitive. In this scenario, an important role is assigned to the consumer, who can participate in the market individually, collectively or organized within energy communities. Among the new subjects introduced by the IEMD there is the active customer, in relation to which it appears useful to explore the range of permitted activities and verify whether he is a self-consumer.

### PAROLE CHIAVE

Mercato interno dell'energia – cliente attivo – autoconsumo.

Energy internal market – active customer – self-consumption.

SOMMARIO: 1. Breve *excursus* sulla politica europea sul mercato interno dell'energia e sulla promozione dell'uso di fonti rinnovabili di energia. – 2. L'*empowerment* dei consumatori e le forme di partecipazione al mercato interno dell'energia elettrica. – 3. (Segue) i clienti attivi e le comunità energetiche di cittadini. – 4. (Segue) gli autoconsumatori di energia elettrica e le comunità energetiche rinnovabili. – 5. Conclusioni.

1. L'attenzione dell'Unione europea per il settore dell'energia è andata via via crescendo a partire dalla seconda metà del secolo scorso<sup>1</sup>, nella consapevolezza

\* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

<sup>1</sup> S. Quadri, *L'evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore dell'energia rinnovabile*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, 2011, p. 839 ss., ove l'A. si sofferma anche sui documenti e gli atti normativi che hanno caratterizzato la politica comunitaria dagli anni '90

dell'importanza strategica del settore e con l'intento di soddisfare la necessità di una «maggiore integrazione del mercato interno dell'energia liberato dagli ostacoli agli scambi, al fine di migliorare la sicurezza nell'approvvigionamento, di ridurre i costi e di rinforzare la competitività»<sup>2</sup>.

Con il Trattato di Maastricht si introduceva a livello comunitario un primo riferimento all'energia all'art. 3, lett. n) e t) TCE, in base al quale (e in combinato disposto con l'art. 129B) le istituzioni europee avevano istituito un primo impianto normativo anche nel settore energetico per la liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità, garantendo una proficua competitività tra le imprese energetiche, anche a vantaggio dei consumatori. Ciò ha consentito l'emanazione di importanti direttive nel settore del mercato elettrico (direttiva 96/92/CE «*recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica*») e del mercato del gas naturale (direttiva 98/30/CE), le quali hanno dato avvio alla politica tesa alla creazione di un mercato concorrenziale dell'energia i cui effetti positivi si sarebbe riversati anche a vantaggio dei consumatori. Nel dettaglio, venivano introdotte le prime regole di *unbundling*, ossia di separazione dei vari segmenti che compongono la filiera dell'energia, anche se si faceva riferimento in questa fase alla sola separazione contabile e alla separazione gestionale per le imprese verticalmente integrate<sup>3</sup>, ossia quelle capaci di curare tutti gli aspetti della *supply chain* del mercato dell'energia elettrica. La separazione gestionale era strumentale a rendere indipendente il sistema di trasmissione rispetto alle altre attività, quali quelle di generazione e distribuzione (art. 7, par. 6, Dir. 96/92/CE). Infine, la direttiva sul mercato elettrico del 1996 permetteva, a determinate condizioni, da un lato l'accesso al mercato da parte di nuovi operatori; dall'altro, ai c.d. «clienti idonei», cioè quelli che superavano una certa soglia di consumi e dotati degli altri requisiti richiesti, la libertà di scelta dell'operatore (art. 14, dir. 96/92/CE)<sup>4</sup>.

in poi del secolo scorso nel settore della promozione dell'energia da fonti rinnovabili e in particolare sul c.d. «Pacchetto clima ed energia» del 2009.

<sup>2</sup> Risoluzione del Consiglio europeo del 16 settembre 1986, in *GUCE* n. 241 del 25 settembre 1986.

<sup>3</sup> Ai sensi della dir. 96/92/CE, art. 2, comma 1, n. 18, per «impresa verticalmente integrata» deve intendersi «un'impresa che svolge due o più delle seguenti funzioni: generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica». A seguito delle disposizioni sull'*unbundling*, la nozione è relativamente mutata in quella recata dalla dir. 2003/54/CE, art. 2, comma 1, n. 21, sostanzialmente identica a quella più recente di cui alla dir. 2019/944/UE, art. 2, n. 53, «un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura».

<sup>4</sup> Sulle c.d. direttive di prima generazione in materia di mercato interno dell'energia elettrica, cfr. M. Giachetti Fantini, *Sulla liberalizzazione del mercato dell'energia*, consultabile all'indirizzo [apertacontrada.it/wp-content/uploads/2017/07/Giachetti-Fantini-sulla-liberalizzazione-del-mercato-dellenergia.pdf](https://apertacontrada.it/wp-content/uploads/2017/07/Giachetti-Fantini-sulla-liberalizzazione-del-mercato-dellenergia.pdf); V. Di Stefano, E. Brada, V. Olini, *L'evoluzione della disciplina energetica europea: dal primo pacchetto al REPowerUE*, 26 settembre 2022, consultabile sul sito [amministrazioneincammino.luiss.it](https://amministrazioneincammino.luiss.it); S. Cassese, *La disciplina del mercato dell'elettricità*, in *Rass. giur. en. el.*, 1997, p. 753 ss.

Successivamente, con un ulteriore intervento, sono state emanate le direttive di seconda generazione, o del *Second Energy Package*, tra cui figura la direttiva 2003/54/CE «relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»<sup>5</sup>. La direttiva in parola ha portato avanti il processo di *unbundling* imponendo la separazione delle attività di trasmissione e di distribuzione dalle altre; assicurato la libertà di scelta del fornitore ai consumatori<sup>6</sup>, oltre a prevedere una tutela per i consumatori vulnerabili<sup>7</sup>; previsto l'istituzione in tutti gli Stati membri di un regolatore indipendente nel settore dell'energia; posta una maggiore attenzione alle istanze di protezione dell'ambiente e del clima, consentendo agli Stati membri di imporre «obblighi relativi al servizio pubblico, concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima» (art. 3, par. 2, dir. 2003/54/CE).

L'intento del legislatore europeo di regolare il mercato interno dell'energia, con la finalità di renderlo più competitivo, si è arricchito con la considerazione delle istanze di difesa dell'ambiente e lotta al cambiamento climatico. Va osservato che la politica energetica della Comunità europea, mossa prioritariamente dalla necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e un mercato dell'energia più competitivo, si intreccia con l'urgenza della tutela dell'ambiente, della lotta al cambiamento climatico e della conservazione delle risorse naturali in un'ottica di sviluppo sostenibile<sup>8</sup>. Se tali temi erano tenuti in conto nelle direttive c.d. di prima

<sup>5</sup> Sulla direttiva del 2003, di seconda generazione, cfr. F. Di Porto, *Regolazione di «prima» e «seconda» generazione. La liberalizzazione del mercato elettrico italiano*, in *Merc. conc. reg.*, 2003, II, p. 201 ss.; sull'attenzione alla protezione dell'ambiente nel contesto della direttiva del 2003, cfr. S. Oggianu, *Il processo di liberalizzazione dell'energia elettrica*, in *Il Diritto dell'Energia*, in *Trattato di diritto dell'economia*, Vol. X, *Il diritto dell'energia*, a cura di E. Picozza, S.M. Sambri, Padova, Cedam, 2015, p. 295. Si veda anche, in relazione all'evoluzione della politica di sostenibilità e transizione energetica, F. Vetro, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, 2022, p. 53 ss.

<sup>6</sup> Così si evince dal Considerando n. 4 della direttiva che recita «la libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal Trattato, possono [...] essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti».

<sup>7</sup> La nozione di «cliente vulnerabile» va ricavata dal decreto di recepimento della direttiva 2019/944/UE al cui tema è dedicato l'art. 11, in quanto la definizione dello stato di vulnerabilità è una questione strettamente nazionale. La direttiva si limita a delineare il quadro generale di presa in carico di soggetti particolarmente esposti al rischio di incorrere in difficoltà che si riverberano sull'accesso all'energia elettrica.

<sup>8</sup> Sul punto, cfr. F. Vetro, *Sviluppo sostenibile*, cit., p. 53 ss. Cfr. anche M. Zupi, *Guardare al futuro (con un occhio al presente). La sostenibilità: significati, idee e sfide*, in Oxfam, in *Diritto alla pace per un mondo sostenibile – XVIII Meeting sui diritti umani*, 10 dicembre 2014, p. 32 s., il quale osserva che «[i]l tema dei cambiamenti climatici, con l'urgenza di stabilizzare il clima, migliorando l'efficienza energetica, sviluppando le energie pulite e rinnovabili e favorendo una rivoluzione tecnologica e un conseguente trasferimento di tecnologie ai paesi poveri, può diventare la via per fronteggiare la crisi dello sviluppo economico e le ingiustizie sociali che le disuguaglianze creano. Le politiche per accrescere l'efficienza e il risparmio negli usi energetici e le politiche per promuovere lo

generazione (tra il 1996 e il 1998, più centrate sulla liberalizzazione del mercato dell'energia, ma che comunque ponevano attenzione alla tutela dell'ambiente), con la direttiva del 2001/77/CE «*sulla promozione dell'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità*» la Comunità europea dà avvio sul piano normativo alla politica sull'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Detto primo intervento normativo poneva l'ambizioso obiettivo della copertura del 22,1% del fabbisogno globale di energia degli Stati europei generata da fonti rinnovabili entro il 2010<sup>9</sup>, istituiva un regime di sostegno per incentivare il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e illustrava l'*iter* amministrativo di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti.

La politica unionale in materia di energia si amplifica nel tempo e assume una dimensione più rilevante, come risulta evidente se solo si nota che con il Trattato di Lisbona il tema dell'energia si colloca in modo esplicito tra i settori di intervento dell'UE. Il TFUE, infatti, individua gli ambiti di azione in materia di energia all'art. 194: garantire il funzionamento del mercato dell'energia; garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; promuovere l'interconnessione delle reti energetiche<sup>10</sup>.

Dunque, la politica dell'Unione europea si fa più incisiva e considera con lo stesso grado di importanza i diversi obiettivi indicati all'art. 194 TFUE. D'altra parte, i vari ambiti sono interconnessi, in quanto l'incremento nell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile consente di contenere i rischi legati all'approvvigionamento energetico, porre le basi per una maggiore indipendenza dai paesi terzi che forniscono combustibili fossili e ridurre i costi dell'energia; il tutto con ulteriori effetti positivi in campo commerciale e sull'occupazione dei lavoratori<sup>11</sup>. Inoltre, l'affermazione di

sviluppo delle energie pulite possono dare infatti, al tempo stesso, risposte decisive rispetto agli obiettivi di riduzione dell'impatto dell'uomo sui cambiamenti climatici e risposte molto significative in termini di sviluppo economico e sociale.»

Le istituzioni europee guardano con favore la diffusione delle nuove tecnologie presso i paesi terzi, come viene dichiarato nel Considerando n. 42 della dir. 2018/2001/UE per cui «[o]ltre all'istituzione di un quadro dell'Unione per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, la presente direttiva contribuisce altresì al potenziale impatto positivo che l'Unione e gli Stati membri possono avere nel promuovere lo sviluppo nel settore delle energie rinnovabili nei paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi partner (...), rafforzando così la loro sostenibilità ambientale ed economica e la loro capacità di esportazione di energie rinnovabili».

<sup>9</sup> Come noto, la direttiva 2001/77/CE che introduce il primo quadro normativo di riferimento per la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili è stata preceduta da Comunicazioni e altri interventi di carattere programmatico e non precettivo.

<sup>10</sup> Sul tema della solidarietà energetica e sulla portata dell'art. 194 TFUE, cfr. G. Pizzolante, *Il principio di solidarietà energetica tra crisi dell'approvvigionamento e funzionamento del mercato interno*, in G. Morgese (a cura di), *La solidarietà europea: a che punto siamo?*, 2023, p. 176 ss., consultabile all'indirizzo <https://www.uniba.it/it/elenco-siti-tematici/cattedra-jean-monnet-eustic/materiali>.

<sup>11</sup> Su tali considerazioni cfr. S. Quadri, *L'evoluzione*, cit., p. 843 ss.

tecnologie d'avanguardia rende sempre meno costoso il ricorso alle fonti di energia rinnovabile<sup>12</sup>.

L'impianto normativo comunitario di terza generazione (o *Third Energy Package*) del 2009 ha comportato un avanzamento del processo di *unbundling*<sup>13</sup>, sempre nell'ottica di rafforzare la competitività nel mercato interno dell'energia, e ha implementato i poteri dei regolatori nazionali. Oltre alla cura di questi interessi, la direttiva 2009/72/CE, sul mercato elettrico, è rilevante poiché consente la costituzione di un sistema di distribuzione chiuso (di cui all'art. 28 della direttiva), ossia «un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato» che poteva servire anche un numero limitato di nuclei familiari. Si tratta del primo sistema di autoproduzione, accumulo e distribuzione di energia per i consumatori consentito nel piano per il mercato interno dell'energia<sup>14</sup>.

In ordine alla promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile va richiamata la direttiva 2009/28/CE che fornisce un quadro normativo sufficientemente dettagliato e più incisivo rispetto alla precedente direttiva del 2001, capace di orientare e coordinare le politiche nazionali in materia energetica. L'art. 4 della direttiva impone agli stati membri di adottare ogni due anni un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili con il quale vengono fissati gli obiettivi nazionali per ciascuno Stato membro «per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento»<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> V. S. Quadri, *L'evoluzione*, cit., p. 846 s., che osserva, a commento della direttiva 2009/28/UE, che «[l]a politica comunitaria più recente in materia di energia rinnovabile si è basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici delle fonti alternative. Sebbene i costi relativi allo sviluppo delle tecnologie relative alla forma di energia summenzionata siano più elevati rispetto a quelli di produzione dell'energia tradizionale [...], negli ultimi 20 anni si è registrata una costante diminuzione del costo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, che proseguirà grazie all'impiego su vasta scala delle nuove tecnologie pulite». Sul punto si esprime anche il legislatore europeo nella direttiva 2018/2001/UE che, al Considerando n. 7, sottolinea che si deve tener conto «degli sviluppi tecnologici, tra cui le riduzioni dei costi per gli investimenti nell'energia rinnovabile», al fine del raggiungimento dell'ambizione espressa nell'accordo di Parigi del 2015. Cfr. anche R. Miccu, *Regolazione e governo multilivello del mercato europeo dell'energia*, in Id. (a cura di), *Multilevel Regulation and Government in Energy Markets*, Napoli, 2016, p. 3 ss.

<sup>13</sup> La direttiva ha imposto una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura, colmando le lacune dovute alla separazione gestionale funzionale di cui alla precedente direttiva 2003/54/CE.

<sup>14</sup> Sul punto, cfr. C. Bevilacqua, *Le comunità energetiche tra governance e sviluppo locale*, in *amministrazioneincammino.luiss.it*, 13 maggio 2020, p. 3. Una disciplina per i sistemi di distribuzione chiusi è stata inclusa nella direttiva IEM (art. 38) e nel decreto italiano di trasposizione (art. 17).

<sup>15</sup> Il piano di azione nazionale viene considerato dalle istituzioni europee un valido strumento per una solida cooperazione tra gli Stati e le istituzioni e per consentire il coordinamento dell'azione comune dell'UE. In particolare, il Regolamento 2018/1999/UE «sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima» impone agli stati membri la redazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il quale prende in considerazione in un'ottica unitaria gli obiettivi di decarbonizzazione, di transizione ecologica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, di sicurezza nell'approvvigionamento energetico, tenendo conto della situazione e dello sviluppo del mercato interno dell'energia.

Dalla sommaria ricostruzione storica delle più rilevanti tappe sul mercato elettrico e sulla promozione delle fonti rinnovabili, si può osservare che il legislatore europeo si è occupato con più interventi di definire le regole per un mercato interno dell'energia più competitivo, da una parte, e ha tracciato le regole per implementare il ricorso alle fonti rinnovabili di energia, dall'altra. I due temi, essenzialmente separati all'origine, si sono progressivamente avvicinati fino ad essere concretamente trattati in una prospettiva sostanzialmente unitaria e significativamente integrata con l'emanazione del *Clean Energy Package*<sup>16</sup> (anche detto *Winter Package*), tra cui spiccano per rilevanza, per i temi qui trattati, la direttiva 2018/2001/UE «*sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*» (detta anche RED II – *Renewable Energy Directive*, recepita in Italia con il d.lgs. 199/2021) e la direttiva 2019/944/UE «*relativa a norme comuni per il mercato dell'energia elettrica*» (nota anche come IEMD – *Internal Energy Market Directive*, recepita con il d.lgs. 210/2021). La RED II fornisce la definizione di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono individualmente o in forma aggregata; la direttiva IEM, introduce i clienti attivi, ossia clienti finali che partecipano al mercato dell'energia individualmente o in gruppo costituito da condòmini o anche mediante la partecipazione alle comunità energetiche di cittadini.

2. Nel panorama dei soggetti che partecipano in veste attiva nel nuovo quadro del mercato interno dell'energia delineato dal *Clean Energy Package* vi sono, dunque, i consumatori<sup>17</sup>, come viene enunciato dal legislatore europeo al Considerando n. 10 della IEMD, secondo cui il loro ruolo «è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabile. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori» per i quali si auspica «di partecipare attivamente al mercato energetico e alla transizione energetica. Responsabilizzando i consumatori e

<sup>16</sup> Il pacchetto di atti normativi è stato emanato a seguito della Comunicazione della Commissione europea del 2016, COM(2016) 860 final, denominata *Energia pulita per tutti gli europei*.

<sup>17</sup> Cfr. C. Favilli, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, in *Resp. civ. e prev.*, 2023, p. 385 ss. Cfr. anche M. Maugeri, *Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI, dei «prosumer» ai consumatori e ai clienti finali*, in *NGCC*, 2015, parte seconda, p. 406 ss. Sulla necessità di un coinvolgimento globale per la transizione verde, cfr. anche J. Rifkin, *Un green new deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l'audace piano economico per salvare la terra*, Mondadori, Milano, 2019, che, a p. 233 s., sostiene: «I settori chiave dell'economia – ICT/telecomunicazioni/internet, elettricità, trasporti e edifici – si stanno rapidamente sganciando dai combustibili fossili per agganciarsi alle energie rinnovabili, tracciando così la strada verso la terza rivoluzione industriale. [...] Nell'Età del progresso ognuno poteva aspirare a farcela da solo sul mercato, o almeno questo è quello che i poteri costituiti volevano farci credere. Oggi, nel mondo del cambiamento climatico, sappiamo che l'Età del progresso appartiene ormai alla storia e il nostro futuro sta in un'Età della resilienza che richiederà in ogni comunità uno sforzo collettivo su una scala mai vista prima nella nostra breve storia sulla Terra».

fornendo loro gli strumenti per partecipare maggiormente al mercato, compresa la partecipazione in nuovi modi, si vuole che i cittadini dell'Unione beneficino del mercato interno dell'energia elettrica e che l'Unione raggiunga gli obiettivi che si è data in materia di energia rinnovabile». Altrettanto rilevante per comprendere le ragioni che muovono le istituzioni europee nel concepire il nuovo mercato interno dell'energia elettrica è il Considerando n. 6 della medesima direttiva, nel quale viene evidenziata la necessità di operare «il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio» e ciò «richiede un adeguamento delle norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato».

Il cittadino europeo è dunque ammesso a partecipare al mercato elettrico avendo la possibilità di scegliere tra un ventaglio di possibilità.

3. La direttiva IEM sul mercato interno dell'energia elettrica introduce la nozione di «cliente attivo», figura cardine nel nuovo impianto normativo, che può partecipare al mercato individualmente, in forma aggregata o tramite le comunità energetiche di cittadini.

La IEMD, all'art. 2, par. 1, n. 8, definisce il «cliente attivo» come il «cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale». Per «cliente finale» la direttiva IEM intende «il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo» (art. 2, par.1, n. 3).

Un primo nodo da sciogliere in relazione alla nozione appena riportata riguarda l'attribuzione automatica della qualifica di autoconsumatore al cliente attivo; per quanto tale qualifica sembri intuitiva (oltre che frequentemente data per acquisita dalla dottrina e dai tecnici del settore energetico<sup>18</sup>), va detto che la questione non si presenta in termini chiarissimi. Il legislatore europeo ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva “o” tra “consumo” e “accumulo” «e/o vendita», lasciando ipoteticamente aperta la possibilità che il cliente attivo possa eventualmente produrre energia da destinare anche solo alla vendita e possa anche non occuparsi della produzione di

<sup>18</sup> Tra coloro che sostengono che i clienti attivi siano qualificabili autoconsumatori e ad essi equiparati, cfr. E. Cusa, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Rivista ODC*, 2020, fasc. 1, p. 71 ss.; C. Favilli, *Transizione ecologica*, cit.; V. Cappelli, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*, in *NLCC*, 2022, fasc. 5, p. 1214. Cfr. inoltre D. Arcuri, D. Di Santo, L. De Chicchis, D. Forni, J. Romiti, *Guida alla generazione distribuita*, della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia, consultabile all'indirizzo [fire-italia.org/wp-content/uploads/2023/06/2023-03-guida-generazione-distribuita-1.3.pdf](https://fire-italia.org/wp-content/uploads/2023/06/2023-03-guida-generazione-distribuita-1.3.pdf), nella quale il cliente attivo è definito «autoconsumatore individuale non rinnovabile».

energia, ma esercitare anche solo una tra le altre attività consentite, come messo in chiaro con riguardo alla partecipazione ai meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica. Particolari chiarimenti, peraltro, non sono forniti nel testo della direttiva nella quale, al Considerando n. 42, viene semplicemente illustrato che «[i] consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta».

Sul piano nazionale, il d.lgs. 210/2021 di recepimento della direttiva europea sul mercato interno dell'energia, all'art. 3, comma 2, che reca la definizione di «cliente attivo», indica che si tratta di «un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono “almeno una”<sup>19</sup> delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore»<sup>20</sup>. E dunque, ai sensi della summenzionata definizione, pur essendo espressamente prevista la destinazione all'autoconsumo dell'energia prodotta tra le ipotesi annoverate, la norma sembra consentire che la stessa possa essere accumulata (per essere utilizzata in modo differito) o, in alternativa, venduta; non sembra neanche che vi debba essere una produzione di energia.

La definizione di cliente attivo recata dall'art. 3 del testo italiano è rilevante in quanto funge ovviamente da chiave di lettura della disciplina descritta al successivo art. 14; il legislatore ricalca in termini sostanziali il contenuto della direttiva IEM e prevede che il cliente attivo possa partecipare al mercato dell'energia<sup>21</sup> (tanto dal lato della domanda quanto in quello dell'offerta) nella configurazione individuale, aggregata o associata; possa «vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta»; prendere parte ai surrichiamati meccanismi di flessibilità e/o efficienza energetica [di cui alle lett. a), b) e c) dell'articolo] ed anche stoccare l'energia, attività per cui il legislatore descrive espressamente la disciplina applicabile in caso di clienti attivi proprietari dei relativi impianti (lett. d)<sup>22, 23</sup>.

<sup>19</sup> Enfasi aggiunta.

<sup>20</sup> Nello stesso senso si è espresso H. Schneidewindt, *Clean Energy Package: Magna Charta of Prosumer Rights*, 21 febbraio 2019, consultabile sul sito di *Energy Democracy* all'indirizzo [energy-democracy.org/clean-energy-package-magna-charta-of-prosumer-rights/#comment-57](https://energy-democracy.org/clean-energy-package-magna-charta-of-prosumer-rights/#comment-57), secondo cui, con riferimento ai clienti attivi, «[a]rticle 15 IMDII is the core prosumer-provision of the whole CEP, demonstrating the EU's vision: consumers shall participate in all energy markets as equals among all (traditional) market players».

<sup>21</sup> L'art. 2, n. 10 della IEMD rinvia al Regolamento (UE) 2019/943, art. 2, n. 25, che contiene un novero amplissimo di attività e secondo cui «partecipante al mercato» è la «persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento».

<sup>22</sup> La prescrizione di cui all'art. 14, comma 1, lett. e), secondo cui i clienti attivi «sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato

La definizione di «cliente attivo» deve confrontarsi allora con la nozione di «autoproduttore», recata dalla direttiva 96/92/CE all'art. 2, n. 3, secondo cui acquisisce tale qualifica «la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per il proprio consumo», nozione che nel diritto interno si completa con la specificazione della destinazione di almeno il 70% dell'energia autoprodotta «per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»<sup>24</sup>.

La summenzionata nozione di autoproduttore, tuttavia, potrebbe essere considerata superata dal più recente intervento normativo, non tanto per la circostanza secondo cui la definizione viene resa «ai fini della presente direttiva»<sup>25</sup>, come recita la 96/92/CE e «agli effetti del presente decreto» per quanto riguarda il testo di recepimento<sup>26</sup>, ma in quanto ci si deve riferire ad una nozione di nuovo conio, a cui l'ordinamento unionale e nazionale assegnano il ruolo di attore del mercato col diritto «di partecipare al mercato dell'energia allo stesso modo di coloro i quali hanno rappresentato, sino ad ora, i tradizionali protagonisti del medesimo»<sup>27</sup>.

ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema», che riproduce in modo fedele quanto statuito nella IEMD, all'art. 15, par. 2, lett. e), non appare idonea a chiarire la corretta nozione di «cliente attivo», in quanto finalizzata a giustificare le modalità di concorso alla copertura dei costi di sistema parametrati ai flussi di energia nel caso in cui il cliente attivo sia anche autoconsumatore dell'energia prodotta. Tale impostazione sembra confermata dalla IEMD laddove, all'art. 16, par. 3, lett. d), dispone che le comunità energetiche di cittadini «siano trattate come clienti attivi» in conformità dell'art. 15, par. 2, lett. e) nel caso vi sia il consumo di energia elettrica autoprodotta.

<sup>23</sup> Nello stesso senso di quanto appena sostenuto sembra andare anche l'ARERA che, nella Deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 sulla «Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/2021 e del decreto legislativo 210/2021, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso», consultabile all'indirizzo [arera.it/fileadmin/allegati/docs/22/727-22.pdf](http://arera.it/fileadmin/allegati/docs/22/727-22.pdf), indica che i clienti attivi, «tra l'altro», possono diventare autoconsumatori individuali di energia elettrica» (enfasi aggiunta), rappresentando l'autoconsumo una mera eventualità.

<sup>24</sup> D.lgs. 79/1999.

<sup>25</sup> Peraltro, ma senza che l'argomento possa essere considerato dirimente, la direttiva 96/92/CE reca la definizione di «cliente finale» riportata in termini identici nella direttiva 96/92/CE e nella IEMD, dove invece non compare la definizione di «autoproduttore», ma solo quella di «produttore». Inoltre, la direttiva 96/92/CE è stata abrogata con la direttiva 2003/54/CE.

<sup>26</sup> D.lgs. 79/1999. Cfr. D. Arcuri, D. Di Santo, L. De Chicchis, D. Forni, J. Romiti, *Guida alla generazione distribuita*, della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia, consultabile all'indirizzo [fire-italia.org/wp-content/uploads/2023/06/2023-03-guida-generazione-distribuita-1.3.pdf](http://fire-italia.org/wp-content/uploads/2023/06/2023-03-guida-generazione-distribuita-1.3.pdf), nella quale il cliente attivo è definito «autoconsumatore individuale non rinnovabile» perché l'autoproduzione è finalizzata all'autoconsumo ai sensi del d.lgs. 79/1999.

<sup>27</sup> Così E. Giarmanà, *Il diritto a produrre energia e le nascenti figure dei prosumer e delle renewable energy communities*, 24 gennaio 2020, consultabile sul sito di *ReteAmbiente* all'indirizzo [reteambiente.it/normativa/36468/](http://reteambiente.it/normativa/36468/).

Peraltro, va osservato che solo nella RED II, e non anche nella IEMD, i soggetti destinatari delle disposizioni sono espressamente qualificati «autoconsumatori» e sembra logico dedurre che il legislatore avrebbe utilizzato lo stesso termine se la destinazione all'autoconsumo fosse stata connotato necessario anche dei clienti attivi.

Ancora, si può rammentare la disposizione recata dall'art. 16, par. 1, lett. c), IEMD, a mente della quale gli Stati membri, nel prevedere il quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche di cittadini, devono assicurare che «i membri o soci [...] non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi»<sup>28</sup> e conseguentemente il cliente attivo aderente ad una comunità energetica di cittadini può vendere l'energia autoprodotta, ad esempio, alla stessa comunità<sup>29</sup>.

Va naturalmente considerato che il cliente attivo è prioritariamente mosso alla produzione di energia per la soddisfazione del proprio egoistico bisogno energetico e l'autoconsumo gli consente di risparmiare sull'acquisto dell'energia non autoprodotta (risparmio che è massimo nel caso di utilizzo istantaneo dell'energia generata)<sup>30</sup>, oltre a osservare che questa opzione è largamente facilitata dalla possibilità per i clienti attivi di fruire dell'autoconsumo tramite impianti “a distanza”, secondo la configurazione recata dall'Arera nella deliberazione 727/22/R/eel nel Testo integrato per l'autoconsumo diffuso<sup>31</sup>. Tuttavia, per quanto detto, la qualifica di

<sup>28</sup> La disposizione viene riprodotta testualmente nel d.lgs. 210/2021, all'art. 14, comma 56, lett. b).

<sup>29</sup> Cfr. sul punto E. Cusa, *Sviluppo sostenibile*, cit., p. 98 il quale, nel richiamare l'art. 16, par. 1, lett. c), IEMD spiega che «all'interno della comunità energetica possono coesistere energia prodotta dalla comunità ed energia prodotta dai membri della comunità; quest'ultima energia potrà poi essere autoconsumata, venduta alla comunità, aggregata dalla comunità, ovvero scambiata all'interno della comunità» e dunque condivisa.

<sup>30</sup> Sui vantaggi dell'autoconsumo istantaneo e condiviso cfr. D. Arcuri, D. Di Santo, L. De Chicchis, D. Forni, J. Romiti, *Guida*, cit.

<sup>31</sup> Il *Testo integrato autoconsumo diffuso*, consultabile all'indirizzo [www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/22/727-22alla.pdf](http://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/22/727-22alla.pdf), all'art. 1, comma 1.1, lett. i), reca la definizione di «cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione» che corrisponde al «cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo». Nel medesimo testo, all'art. 3, sui requisiti per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, al comma 3.8 si specifica che «[a]i fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nel caso di cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione», deve verificarsi anche la condizione per cui «l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo». Benché le zone di mercato siano molte estese (sul punto v. l'attuale suddivisione in aree geografiche sul sito di Terna s.p.a. all'indirizzo [lightbox.terna.it/it/insight/riorganizzazione-zone-mercato-elettrico](http://lightbox.terna.it/it/insight/riorganizzazione-zone-mercato-elettrico)), va detto che non sempre vi può essere autoconsumo “a distanza”.

autoconsumatore non appare connotato imprescindibile del cliente attivo<sup>32</sup>, benché debba ammettersi che frequentemente, sul piano statistico, vi sarà autoconsumo.

Lo stesso discorso, come si può evincere dalla sistematica trattazione unitaria nella IEMD, vale anche per i clienti attivi che agiscono nella configurazione condominiale o per edificio, per i quali, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva, il legislatore italiano detta alcune disposizioni aggiuntive (non oggetto del presente scritto, anche se per altri versi problematiche).

Per quanto riguarda, invece, le comunità energetiche di cittadini (di seguito anche CEC), la IEMD, all'art. 2, par. 1, n. 11, lett. c), riconosce loro la possibilità di «partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura<sup>33</sup>, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci»<sup>34</sup>. Inoltre, le CEC hanno «il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente»<sup>35</sup> e «il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità» (art. 16, par. 3, lett. d), IEMD). Soprattutto, le CEC devono perseguire lo scopo principale di «offrire ai loro membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari» (art. 2, n. 11, lett. b), IEMD).

Nella disciplina di trasposizione, il novero delle attività elencate nella IEMD viene riportato fedelmente, anche se in verità manca nel testo italiano l'opzione dell'impiego di fonti rinnovabili. Ad ogni buon conto, non può essere revocato in dubbio che le CEC possano operare utilizzando anche fonti rinnovabili di energia<sup>36</sup>. Come per i clienti attivi, e benché non esplicitato nel testo normativo, vale il criterio

<sup>32</sup> Il cliente attivo, anche non autoconsumatore dell'energia elettrica autoprodotta, partecipa alle finalità della IEMD in quanto contribuisce alla decentralizzazione delle fonti di produzione dell'energia e anche alla riduzione della dispersione di energia causata nella trasmissione, contribuendo così al contenimento dell'emissione di gas serra, sebbene possa in realtà produrre energia anche da fonti non rinnovabili.

<sup>33</sup> Ai sensi della IEMD, art. 2, par. 1, n. 12, per «fornitura» deve intendersi «la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti».

<sup>34</sup> V. il Considerando n. 46 della IEMD secondo cui le comunità energetiche di cittadini «[d]ovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza, e i diritti e gli obblighi applicabili alle altre imprese elettriche sul mercato dovrebbero essere applicati alle comunità energetiche dei cittadini in modo proporzionato e non discriminatorio. Tali diritti e obblighi dovrebbero applicarsi in conformità dei ruoli assunti, ad esempio quello di cliente finale, di produttore, di fornitore o di gestore dei sistemi di distribuzione».

<sup>35</sup> Sia alle condizioni generali che in relazione ad un sistema di distribuzione chiuso, come chiarisce il Considerando n. 46 della IEMD.

<sup>36</sup> Ed infatti, l'art. 8 della IEMD sulle autorizzazioni per i nuovi impianti di generazione di energia elettrica, al par. 2, lett. j) dispone che deve essere tenuto in conto «il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari ad almeno il 32% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030, di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio».

dell'esercizio di "almeno una" delle attività elencate<sup>37</sup> e dunque le CEC possono anche non produrre energia elettrica, ma esercitare le altre attività consentite, e se la generano possono utilizzare qualunque fonte di energia.

4. La valorizzazione del cliente attivo come partecipante del mercato interno dell'energia nella direttiva IEM, più che come autoconsumatore di energia, può cogliersi anche evidenziando le differenze con il modello di autoconsumo di energia rinnovabile di cui alla RED II, direttiva con la quale le Istituzioni europee intendono portare avanti il processo di transizione verde già precedentemente avviato ed imprimere un'accelerazione al ricorso alle fonti rinnovabili di energia fornendo un quadro giuridico di dettaglio.

L'autoconsumatore di energia rinnovabile (e la definizione vale anche per quelli che agiscono collettivamente nella dimensione condominiale o per edificio) è «un cliente finale che, operando sui propri siti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un consumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale»<sup>38</sup>. La definizione generale appena rammentata viene precisata all'art. 21 della RED II con la prescrizione di poter immagazzinare e vendere soltanto le eccedenze di produzione.

Nella trasposizione dell'impianto normativo europeo, il legislatore italiano si allinea al dettato europeo specificando, nel caso di configurazione collettiva, che «l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta»<sup>39</sup>.

In relazione alle comunità energetiche rinnovabili, l'art. 22 della RED II indica che possono produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile; scambiare, all'interno della stessa comunità l'energia rinnovabile prodotta; accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati. Anche nel caso delle CER, il legislatore italiano articola con maggiore precisione le attività con la prescrizione della destinazione prioritaria all'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, con la possibilità anche in questo caso di accumulare e vendere soltanto l'energia che residua oltre il fabbisogno.

<sup>37</sup> Come osserva E. Cusa, *Sviluppo sostenibile*, cit., p. 93, non sono indicate le attività di trasmissione, trattata nella IEMD anche ai fini dell'*unbundling* e in relazione alle imprese verticalmente integrate, e di dispacciamento poiché sono attività «riservate allo Stato e affidate in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale» ai sensi del d.lgs. 79/1999.

<sup>38</sup> Art. 2, nn. 14 e 15, RED II.

<sup>39</sup> In relazione alla configurazione individuale, il legislatore italiano reputa evidentemente ridondante specificare che l'energia autoprodotta debba essere destinata all'autoconsumo in via prioritaria in quanto si tratta di autoconsumatori. Quindi, non genera dubbi interpretativi l'articolazione del primo comma dell'art. 30 del d.lgs. 199/2021 sull'uso dell'energia generata.

5. La considerazione del cliente attivo come autoconsumatore dell'energia elettrica autoprodotta sembra fortemente condizionata dalla disciplina recata dal d.lgs. 79/1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE.

La scelta della terminologia è importante poiché l'autoconsumo reca con sé il concetto di autoproduzione, ma non è vero il contrario; è solo una scelta di politica legislativa quella di legare l'autoproduzione all'autoconsumo<sup>40</sup>.

Il legislatore italiano ha introdotto nel 1999 la definizione di "autoproduzione" e ha scelto di conservarla in un testo normativo ancora vigente anche se la relativa nozione non compare più nella disciplina europea, che negli anni ha disegnato un mercato dell'energia evoluto e, per certi versi, distante dall'impianto di primo conio.

La definizione di autoproduttore come produttore per l'autoconsumo non è stata modificata neanche per effetto della definizione di cliente attivo recata dal decreto legislativo di recepimento della direttiva IEM, che indica, quanto meno sul piano letterale, la produzione con destinazione all'autoconsumo solo una tra le attività consentite. E dunque, bisogna valutare l'incidenza della definizione, per quanto datata, di autoproduttore con la nozione di cliente attivo. Nel caso in cui la si ritiene vincolante, allora l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 210/2021 va letto nello stesso modo di quanto statuito per l'autoconsumatore di energia rinnovabile e quindi con la finalizzazione prioritaria all'autoconsumo dell'energia prodotta e con la destinazione all'accumulo e alla vendita della sola parte eccedentaria. Quindi le attività consentite al cliente attivo si ridurrebbero a due: quella appena richiamata che collega produzione, accumulo e vendita, e quella di partecipazione ai meccanismi di efficienza energetica e di flessibilità. Questa operazione, tuttavia, non sembra coerente con l'uso della punteggiatura utilizzata (che presenta semplici virgole nello scandire le funzioni) e sminuisce il senso delle parole espresse (il riferimento è alle parole "almeno una").

L'opzione interpretativa alternativa, che si concilia con il testo normativo di recente introduzione, sembra invece lasciare la possibilità al cliente attivo di diventare autoconsumatore dell'energia autoprodotta, anche "a distanza", ma altresì di operare diversamente ed in modo probabilmente più in linea con il nuovo contesto del mercato dell'energia, favorevole alle fonti di energia rinnovabili ma anche, in termini più generali, alla decentralizzazione della produzione e ad un assetto del mercato più competitivo, obiettivi resi possibili anche con il contributo dei consumatori.

D'altra parte, sono tracciati limiti dimensionali al cliente attivo, poiché è imposto che le attività esercitate non costituiscano la principale attività commerciale o professionale.

<sup>40</sup> Il Codice dell'Energia francese, ad esempio, lega sicuramente l'autoconsumo all'autoproduzione, ma concede ai produttori autorizzati (ai sensi dell'art. L311-5) di destinare una parte della produzione all'uso proprio (art. L311-2).